



## **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI STORIA DELL'ARTE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)**

**(emanato con Decreto Rettorale n.227/2016 del 23 maggio 2016)  
in vigore dal 24 maggio 2016**

### INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Competenze della Scuola

Articolo 3 – Presidente della Scuola

Articolo 4 – Consiglio della Scuola

Articolo 5 - Commissione paritetica dei corsi di studio

Articolo 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte, tra il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) ed il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento dei corsi di studio in Storia dell'Arte della suddetta Scuola, afferente amministrativamente al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).

#### **Articolo 2**

##### **Competenze della Scuola**

1. Alla Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) proporre al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'offerta formativa dei corsi di studio in Storia dell'Arte;
  - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento dei corsi di studio ad essa relativi;



- c) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardante i corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM);
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e per l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato; le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo in materia;
- i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- j) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'attivazione di collaborazioni (occasionalo o di natura coordinata e continuativa) per il supporto alla gestione delle attività didattiche e dell'ufficio stage;
- k) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) la stipula di convenzioni o accordi con scuole, enti e istituzioni, italiani o stranieri, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi;
- l) istituire eventuali commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio su proposta del Presidente. Le modalità di costituzione, i compiti e le normative per il funzionamento delle Commissioni vengono di volta in volta stabiliti dal Consiglio;
- m) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), o comunque ad essa attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

2. Riguardo alle deliberazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà esprimersi anche il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI).

### **Articolo 3**

#### **Presidente della Scuola**

1. Il Presidente della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio.
2. E' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più giovane in ruolo



ovvero, in subordinazione, il più giovane di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola, che le convoca con un preavviso di almeno 15 giorni; le candidature dovranno pervenire al Decano entro una settimana prima delle elezioni.

3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

4. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.

5. E' membro di diritto della Giunta di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). Qualora il Presidente non sia un membro del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), nelle votazioni della Giunta, avrà solo diritto di voto per le questioni relative alla Scuola e all'attività didattica ad essa correlata.

6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte e sovrintende alle attività dei corsi di studio ad essa afferenti.

#### **Articolo 4**

##### **Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è composto da tutti i docenti di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. Del Consiglio della Scuola è membro anche il Responsabile Didattico del Plesso Economico-Umanistico o suo delegato.

2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.

4. Fa, inoltre, parte del Consiglio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti e dalle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al relativo corso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. In caso di impossibilità di eleggere un rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno cinque. Durano in carica due anni dal momento della nomina e sono rieleggibili una sola volta. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalla struttura didattica secondo procedure da definirsi, comunque, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività della struttura didattica.

6. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).



## **Articolo 5**

### **Commissione paritetica dei corsi di studio**

1. Nell'ambito della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti per ciascun corso di studio, composta da due docenti e da due studenti.
2. I docenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) su proposta del Presidente della Scuola tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel corso di studio.
3. Gli studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) tra gli studenti iscritti al corso di studio, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti.
4. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio. Le risultanze dei lavori della Commissione di cui al periodo precedente sono trasmesse al Gruppo di riesame del corso di studio, alla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.
5. La durata di ciascuna Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ciascuna Commissione paritetica individua tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

## **Articolo 6**

### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). La proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), le norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo ufficiale d'Ateneo.